



REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

COMUNE DI RIPACANDIDA

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI

Periodo di validità 2019 – 2028



2) Allegato 2: Regolamento di attuazione

Associazione temporanea di professionisti

Il Capogruppo

Dottore forestale Vito Mancusi

I Componenti

Dottore forestale Giovanni Luca Carrieri

Dottore forestale Donatello P. Mininni

Dottore forestale Angelo Rita

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

La superficie forestale del comune di Ripacandida dovrà essere gestita secondo il Piano di Assestamento Forestale redatto in base a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale (R.D.L. 30/12/1923 n. 3267) e dal regolamento d'attuazione approvato con D.G.R. del 30 Aprile 2008 n. 613 in applicazione dell'articolo 12 della L.R. n. 42/98.

Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce per la parte amministrativa, quello d'attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di cui alla D.G.R. n. 1734/99 e s.m.i.

A norma dell'art. 130 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, il regolamento è parificato a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10 del citato R.D.L.

Non sono ammesse modifiche e variazioni alle prescrizioni senza l'approvazione di varianti al Piano secondo quanto disposto dalla D.G.R. n° 613/2008.

Art. 1 Obiettivo del piano di assestamento forestale

Il Piano di Assestamento Forestale prevede una serie di misure tese al miglioramento e alla conservazione degli ecosistemi forestali. Le disposizioni si basano sullo studio delle singole componenti che costituiscono il sistema forestale, al fine di garantire l'uso ottimale delle risorse e indirizzare l'evoluzione del sistema verso condizioni di equilibrio. Per far questo bisogna eseguire correttamente quanto pianificato e relazionare dettagliatamente, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, le azioni eseguite annualmente.

Art. 2 Compilazione del libro economico

Il gestore della foresta dovrà programmare annualmente gli interventi e dirigere l'esecuzione tecnica degli stessi annotando in maniera dettagliata sul libro economico, oltre le informazioni richieste dalla diverse voci in base all'art. 19 della D.G.R. n. 613/08, le osservazioni tecniche e le difficoltà oggettive riscontrate durante l'esecuzione dei lavori.

Le prescrizioni del Piano in ordine alle entità del prelievo e alle prescrizioni tecniche in esso contenute non possono essere oggetto di variazioni discrezionali da parte dell'Ente proprietario né dell'Ente gestore.

Art. 3 Ripresa e stima della massa

La ripresa deve essere calcolata utilizzando la tavola di cubatura utilizzata per implementazione rispetto alla foresta da assestare di cui alla D.G.R. 950/2012 (B.UR n. 23 del 01 agosto 2012) il cui valore di riferimento è quello cormometrico; la massa da utilizzare potrà essere calcolata adottando uno

dei metodi noti di cubatura a discrezione del tecnico attuatore, il quale predisporrà il capitolato d'oneri, il verbale di assegno e stima e il relativo bando di gara.

Si dovrà rispettare, in tutte le particelle sottoposte ad utilizzazione, una fascia di protezione lungo le strade principali (strade asfaltate e a fondo migliorato) di larghezza pari a una volta l'altezza delle piante oppure pari a 10 metri; lungo tale fascia il bosco sarà lasciato alla sua libera evoluzione, fatti salvi gli interventi necessari ad assicurarne la stabilità delle piante.

La ripresa prevista nel piano dei tagli è comprensiva della massa principale e della massa intercalare. Non è ammesso il superamento della ripresa prevista per oltre il 20% (art. 26 comma 9, D.G.R. n. 613/08).

Art. 4 Modalità di esecuzione delle utilizzazioni

Il taglio dei lotti boschivi previsto dal piano dei tagli nel decennio di validità, dovrà essere condotto nel rispetto del regolamento approvato con D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La progettazione esecutiva dei singoli interventi programmati deve essere affidata a professionisti abilitati e iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in possesso del Martello Forestale, autorizzato dall'autorità competente.

La durata delle utilizzazioni forestali di ciascun lotto non può essere superiore a due anni con decorrenza dalla data di rilascio del Parere di Conformità rilasciato dagli Uffici preposti della Regione Basilicata. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore anno o frazioni di esso specificandone le motivazioni.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dell'utilizzazione.

Art. 5 Gestione residui vegetali rinvenienti dall'attività selvicolturale

I residui vegetali derivanti dall'attività selvicolturale ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a), art. 184 comma 3 lett. a), art. 2135 del c.c., art. 185 comma 1 lett. f), art. 256 del D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale) dovranno essere trinciati e/o sminuzzati (diametro dei rametti non superiore a 4 cm) e distribuiti in modo uniforme sulla superficie della tagliata a stretto contatto con il suolo evitando la formazione di cumuli anche al fine di favorirne la decomposizione e conservarne la fertilità del suolo.

Collocare gli stessi a debita distanza da strade rotabili di uso pubblico, viali e fasce parafuoco; all'esterno dell'alveo di fossi, torrenti o canali.

Eventuali prescrizioni alla gestione della tagliata dovranno essere specificate nei Capitolati, autorizzazioni e/o pareri relativi ai lotti da utilizzare.

Art. 6 Epoca delle utilizzazioni

I lavori selvicolturali saranno eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contenute all'Art. 8 della D.G.R. 956/2000 “ Modifiche da apportare al Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. n.1734/99 e alla D.G.R. n. 2827/99. In particolare, l'epoca di esecuzione dei tagli, per la Provincia di Potenza e per i boschi cedui di specie quercine e altre latifoglie va dal 1° ottobre al 31 marzo, mentre per i boschi di alto fusto il taglio è consentito in qualsiasi stagione dell'anno.

Art. 7 Accantonamento dei fondi

Il Comune, a norma dell'Art. 15 della Legge Regionale n. 42/98, dovrà accantonare una somma non inferiore al 15% dei proventi derivanti dalla vendita dei lotti boschivi, da versare alla Tesoreria Regionale. Tali somme dovranno essere esclusivamente destinate ad interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'Ente, alle azioni previste dall'Art. 20 del presente regolamento. Gli interventi di miglioramento non sono soggetti all'accantonamento previsto dall'art.15 della L.R. n.42/98.

Art. 8 Interventi selvicolturali di miglioramento

Gli interventi di miglioramento previsti nel piano generale degli interventi progettati da Dottori Forestali liberi professionisti o degli Uffici forestali degli Enti, ed eseguiti in amministrazione diretta o con gli addetti forestali o da Cooperative forestali, e/o altro, non sono soggetti al parere di conformità. Tuttavia gli elaborati progettuali debbono essere trasmessi per conoscenza all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata che potrà effettuare sopralluoghi per verificarne la conformità e la corretta esecuzione.

Art. 9 Tutela della biodiversità

Nelle particelle, durante l'esecuzione della martellata, bisogna rilasciare almeno 2-3 piante vetuste (ove presenti) o comunque corrispondenti alle caratteristiche delle piante Habitat. E'vietato l'utilizzare alberi di qualsiasi specie con caratteristiche di monumentalità, anche se in stato di avanzata senescenza. Ai fini del presente regolamento si definiscono monumentali gli alberi di qualsiasi specie con diametro a 1,30 metri da terra pari o superiore a 110 cm.

Su tutto il territorio sottoposto ad assestamento le specie forestali accessorie (perastro, sorbo domestico, ciavardello, acero campestre, orniello, melastro ed altre specie sporadiche appartenenti a qualsiasi specie, sia arboree che arbustive, vanno tutelate e preservate dal taglio; lo stesso dicasi per le piante vetuste, che per dimensioni e conformazione costituiscono elemento di arricchimento del paesaggio e rifugio per la fauna selvatica.

Art. 10 Obbligo del rilascio della necromassa

Nelle particelle, durante l'esecuzione della martellata, bisogna rilasciare almeno 3 piante/ha vetuste (ove presenti) o comunque corrispondenti alle caratteristiche delle piante Habitat.. E' vietato utilizzare alberi di qualsiasi specie con caratteristiche di monumentalità, anche se in stato di avanzata senescenza. Ai fini del presente regolamento si definiscono monumentali gli alberi di qualsiasi specie con diametro a 1,30 metri da terra pari o superiore a 110 cm.

Art. 11 Usi civici

L'esercizio delle attività di uso civico è regolamentato dalla L.R. 57/2000 e comunque secondo quanto disposto dal regolamento disciplina uso civico che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente Piano

Art. 12 Regolamentazione del pascolo

L'esercizio del pascolo è consentito su tutta la superficie di proprietà nel rispetto del D.C.R. n. 1085/99 e comunque secondo quanto disposto dal regolamento della fida pascolo che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Art. 13 Prescrizioni ai fini della difesa contro gli incendi

Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi si applicano i divieti previsti dalla L.R. n. 13/2005

Art. 14 Delimitazione delle particelle boscate

Per le particelle che annualmente saranno interessate dagli interventi selvicolturali, in fase di progettazione esecutiva vanno rimarcati i confini particellari con medesimo colore utilizzato in fase di redazione del Piano e verificati i confini esterni alla proprietà.

Art. 15 Gestione della Compresa Speciale

(Inclusi particellari e rimboschimento)

Le particelle 4, 8 e 14 racchiudono, al loro interno, piccole aree turistico-ricreative. In queste aree sono consentiti interventi di taglio delle sole piante le cui condizioni di stabilità meccanica siano compromesse o effettuando operazioni di potatura estetica. Inoltre sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e valorizzazione delle infrastrutture a uso turistico (aree pic-nic, sentieri, aree di sosta, ecc) ritenute necessarie per la valorizzazione turistica dell'area.

Nella particella 31 sono consentiti interventi di taglio selettivo localizzato al solo scopo di favorire i processi di rinaturalizzazione dei nuclei di latifoglie autoctone spontanee presenti all'interno di essa. Il suddetto processo può essere agevolato mediante interventi di semina o piantagione di specie autoctone.

Art. 16 Informazioni e controllo

L'Ente proprietario deve promuovere campagne di sensibilizzazione e promozione di tutte le attività ed apporre, in prossimità degli accessi sulla viabilità principale, apposita cartellonistica che indichi il tipo e le motivazioni degli interventi. E' necessario aumentare l'azione di controllo e di vigilanza su tutte le attività svolte all'interno del bosco.

Art. 17 Riferimenti normativi

Per quanto non previsto dagli articoli del Regolamento di Attuazione, si rimanda alla normativa vigente in materia forestale ed ambientale:

- R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923– Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- D.D. n. 1126 del 15.05.1926 – Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30.12.2013 n. 3267;
- Legge n.1766 del 16.06.1927 – Usi civici;
- CC.II.AA Del n. 06.05.1969 – Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Provincia di Potenza;
- L.R. n.42 del 10.11.1998 – Norme in materia forestale;
- L.R. n.35/1995 e ss.mm. – Disciplina sulla raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi;
- L.R. n.48/1998 e ss.mm. – Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati;
- D. Lgs n.75 del 21.05.2018 – Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'art. 5 della legge n.154 del 28.07.2016;
- D.G.R. 956/2000 e ss.mm. –Regolamento per il taglio dei boschi;
- D. Lgs n.227 del 18.05.2001 – Orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- D.P.G.R. n.55/2005 – L.R. 28/94 – Approvazione elenco delle specie della flora lucana da proteggere;
- L.R. n.13/2005 – Norme per la prevenzione degli incendi boschivi;
- Decreto Ministeriale (MATT) 16.06.2005 – Linee guida di programmazione forestale;
- D.G.R. n.613/2008 – Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale;
- D. Lgs n.42 del 22.01.2004 –